

# COVID-19

## Aggiornamenti DPCM 9 Marzo 2020

### PREMESSE

Il presente documento è finalizzato a riepilogare, dal punto di vista normativo ed operativo, le principali prescrizioni contenute nei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

A tale riguardo, lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, in un'ottica di collaborazione e di solidarietà, intende fornire ai propri clienti uno strumento utile nella gestione operativa dell'emergenza epidemiologica per poter garantire il pieno rispetto della normativa ed evitare che le società possano incorrere in violazioni della stessa, cosa che, in alcuni casi, può comportare delle conseguenze anche di natura penale.

### AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Territorio Nazionale

### PRINCIPALI AZIONI DA COMPIERE

- ◆ Sensibilizzare i propri dipendenti in ordine alla necessità di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei DPCM 8 e 9 marzo 2020.
- ◆ Evitare tutti gli spostamenti all'interno di **TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, a meno che non siano motivati da situazioni di necessità o comprovate esigenze lavorative ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di spostamenti per comprovate esigenze lavorative si raccomanda di dare evidenza specifica delle esigenze organizzative che motivano lo spostamento.
- ◆ Invitare le persone a lavorare da casa, indirizzando e/o ribadendo ai dipendenti le norme di comportamento che gli stessi sono tenuti ad osservare per garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici, nonché la sicurezza dei dati personali.
- ◆ Per i dipendenti che non possono usufruire dello smart working, si raccomanda la fruizione da parte degli stessi dei periodi di congedo ordinario e di ferie, oppure, in mancanza, è necessario valutare il ricorso ad ammortizzatori sociali qualora occorresse sospendere l'attività lavorativa in tutto o in parte (a tal fine, la cassa integrazione ordinaria o il FIS, per coloro che non possono accedere allo strumento ordinario, sono gli strumenti rispondenti al bisogno odierno).
- ◆ Per gli enti che svolgono attività di ristorazione, bar e commerciali attenersi alle limitazioni di legge, avendo cura di predisporre le condizioni necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei clienti e del proprio personale.
- ◆ Aggiornare e/o integrare le misure adottate in precedenza.

## FOCUS

### Smart Working:

- ◆ Comunicazione ai dipendenti di attivazione dello smart working sulla base della decretazione d'urgenza
- ◆ Invio dell'informativa sulla salute e sicurezza ai lavoratori (art. 22 L. 81/2017)
- ◆ Redazione dell'autocertificazione
- ◆ Comunicazione al ministero del lavoro (art. 23 L. 81/2017)
- ◆ Eventuali adempimenti assicurativi
- ◆ Informativa sull'utilizzo dei dispositivi informatici

### Comprovate esigenze:

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili per “**COMPROVATE ESIGENZE**” si intendono tutte le attività non avviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad implementare le misure di cautela e prevenzione necessarie a garantire la salute dei propri lavoratori.

A tal riguardo il datore di lavoro deve documentare le comprovate esigenze per le quali i dipendenti sono tenuti a recarsi a lavoro e/o presso i clienti.

Sulla base delle disposizioni attuali, potrebbero rientrare nella definizione di cui all'art. 1 comma 1 lett. a del DPCM 8 marzo le seguenti attività:

- ◆ **ATTIVITA' DI PRODUZIONE** (e.g. operatori di produzione, controllo qualità, operatori di stabilimento ecc.).
- ◆ **EDILIZIA** (operai di cantiere)
- ◆ **ATTIVITA DI MANUTENZIONE** (tecnici, manutentori)
- ◆ **SERVIZI ESSENZIALI** (dipendenti che erogano servizi essenziali per il funzionamento della società, monitoraggio accessi, sicurezza, servizi IT ecc.).
- ◆ **RETAIL** (commessi, direttori alle vendite, magazzinieri)
- ◆ **FOOD & BERVERAGE** (addetti alla ristorazione, camerieri, personale di cucina ecc.)
- ◆ **TRASPORTI & DELIVERY** (dipendenti che effettuano trasporto merce consegne a domicilio)

### Ammortizzatori sociali:

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto misure speciali in materia di Cassa Integrazione e sostegno al reddito per le imprese ed i lavoratori colpiti dall'emergenza Coronavirus, come definite nell'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020.

In data 8 marzo 2020 è stato emanato un nuovo DPCM, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, in particolare, sulla cd. “zona arancione” (benché non definita come tale dal suddetto DPCM).

L'art. 5, comma 3, del DPCM 8 marzo 2020 prevede che dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo (ndr, i cui allegati 1,2 e 3 prevedevano la zona “rossa” e “gialla”) e 4 marzo 2020”.

Con il DPCM 9 marzo le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti in merito alla possibilità di estendere le procedure agevolate (originariamente previste per le sole zone “rossa” e “gialla” dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9) all'intero territorio nazionale.

### Piani di continuità aziendale:

Poiché secondo quanto disposto dal Ministero degli Interni, la veridicità dell'autodichiarazione rilasciata alle Forze dell'Ordine dalle persone fisiche oggetto di controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità potrà essere verificata anche **con successivi controlli, si suggerisce – in via cautelativa** - di predisporre dei piani di continuità aziendale: tali piani dovranno essere aggiornati per tutta la durata dell'emergenza.

Tali piani – a mero titolo indicativo – potranno contenere le seguenti informazioni:

- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in grado di svolgere l'attività lavorativa secondo la seconda la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in favore dei quali lo smart working è in corso di predisposizione (richiedendosi quindi ad esempio l'accesso medio tempore dei dipendenti agli uffici e ai locali aziendali)
- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in favore dei quali la suddetta modalità di lavoro agile non può avere attuazione ma è richiesto, necessariamente, il compimento degli spostamenti [in entrata e in uscita dai, nonché] all'interno del territorio nazionale sia per attività presso i locali aziendali, sia all'interno dei suddetti territori.

Tali piani saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni alla luce delle disposizioni di futura emanazione da parte delle Autorità competenti e del continuo monitoraggio interno aziendale.

### Aggiornamento misure in essere:

Tenuto conto delle misure intraprese in conformità ai precedenti decreti verificare la necessità di aggiornare e/o integrare:

- ◆ l'apposita cartellonistica contenente le istruzioni operative relative alle restrizioni all'accesso implementate dalla Società (e.g. divieto di accesso a soggetti che presentino sintomi influenzali, divieto di accesso a soggetti che nei precedenti 15 giorni abbiano avuto accesso o siano transitati nelle zone interessate dalle misure di urgenza adottate dal Governo etc.).
- ◆ le comunicazioni contenenti le istruzioni operative relative alle restrizioni all'accesso implementate dalla Società ai dipendenti e business partner (clienti, fornitori etc.) le istruzioni ai soggetti in ingresso presso le sedi della Società e raccolta della relativa dichiarazione di presa visione (dipendenti, clienti, fornitori, trasportatori etc.).

**N.B.** Le misure implementate devono in ogni caso tenere conto della normativa sulla tutela dei dati personali e, in particolare, delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali secondo cui: **“I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa».** Fermo quanto precede i datori di lavoro devono astenersi dal diffondere questionari finalizzati a raccogliere informazioni relative allo stato di salute e/o agli spostamenti del dipendente”.

### Merci e transfrontalieri:

Al transito e al trasporto merci è esclusa l'applicabilità delle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020.

Tuttavia è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, quali ad esempio:

- ◆ gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.
- ◆ se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro)
- ◆ la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

**Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.**

### Attività di ristorazione, bar e commerciali:

#### **SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.**

- ◆ Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con **sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione**.
- ◆ **Sono consentite le attività commerciali diverse da bar e ristoranti a condizione che** il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione**. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture **dovranno essere CHIUSE**.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione**. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture **dovranno essere chiuse**.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

### Per ulteriori approfondimenti:

**Pirola Pennuto Zei & Associati** - Dipartimento Labour & Compliance

- ◆ **Avv. Roberta Di Vieto:** [roberta.di.vieto@studiopirola.com](mailto:roberta.di.vieto@studiopirola.com)